



Tribunale di Udine

- sezione civile -

Verbale d'udienza

Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 1211/11 R.A.C.C., promossa da

- **il sig. (A)**, con gli avvocati,

contro

- **“(B) S.n.c. del sig. (C) & C.”**, con l’avvocato,

avente ad oggetto: **vendita di beni mobili; opposizione a decreto ingiuntivo**,

sono comparsi: per parte attrice-opponente, l’avvocato; per parte convenuta-opposta, l’avvocato.

Si dà atto che il giudice redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede al deposito dello stesso in cancelleria in forma telematica mediante *consolle* del magistrato.

Parte attrice-opponente precisa le conclusioni, nel merito, come da foglio che siglato e datato dal giudice viene allegato ai verbali delle scorse udienze, e, in via istruttoria, richiamandosi alle memorie ex art. 183, comma 6°, n° 2 e n° 3, c.p.c.”.

Parte convenuta-opposta così precisa le conclusioni: “Nel merito, come in comparsa di risposta. In via istruttoria, come in memorie ex art.

183, comma 6°, n° 2 e n° 3, c.p.c.”

I difensori si rimettono per la liquidazione delle note spese.

Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.

I difensori discutono la causa.

Quindi, il giudice sospende l'udienza per deliberare e poi, richiamate le parti, dà lettura della seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

“(B) S.n.c. del sig. (C) & C.” ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma capitale di € 12.712,15 nei confronti di “(D) dei sig.ri (E) ed (A) & C. S.n.c.” – nonché nei confronti dei soci, tra i quali il sig. (A) – a titolo di corrispettivo per la vendita di manufatti in legno.

Il sig. (A) si è opposto al decreto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato estromesso ormai da anni dall'amministrazione sociale. Ha, inoltre, contestato l'insufficienza delle fatture quali prove del credito e disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti da controparte.

“(B) S.n.c. del sig. (C) & C.” ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata.

La causa passa in decisione sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, non essendo state accolte le ulteriori istanze istruttorie.

L'opposizione è infondata.

La responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per i debiti sociali della società in nome collettivo è regola generale e inderogabile (art. 2291 c.c.) che prescinde dalla partecipazione dei soci medesimi all'amministrazione sociale (art. 2295, n° 3, c.c.). Sono pertanto del tutto irrilevanti le allegazioni dell'attore-opponente in merito alla sua estraneità all'amministrazione sociale e alle ragioni per cui essa si è verificata. Egli potrà far valere le sue eventuali ragioni in regresso nei confronti degli altri soci, ma ciò non ha alcuna influenza sulla sua responsabilità solidale verso i terzi (il che ha anche giustificato il rigetto della sua richiesta di chiamare in causa gli altri soci, posto che ciò avrebbe inutilmente ritardato il corso del presente processo).

Per quanto riguarda l'esistenza del credito della convenuta-opposta nei confronti di "(D) dei sig.ri (E) ed (A) & C. S.n.c.", essa è ampiamente documentata (al ricorso per decreto ingiuntivo non sono state allegate solo le fatture, ma anche: i d.d.t. con firme di ricevuta del vettore, che provano la consegna al destinatario della merce ai sensi dell'art. 1510 c.c.; l'estratto notarile delle scritture contabili regolarmente tenute, che possono fare prova anche a favore dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2710 c.c.; i fax attestanti pagamenti mediante bonifico e assegni – pagamenti in realtà mai avvenuti – rispetto ai quali il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'attore-opponente non è significativo, proprio perché egli si dichiara del tutto estraneo alla gestione sociale, sicché è sicuramente da

escludere che le firme siano sue: v. docc. da n° 1 a n° 7 del fascicolo di parte del monitorio).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

1. respinge l'opposizione, perché infondata, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n° (*omissis*) di questo Tribunale;
2. condanna l'attore-opponente al pagamento, in favore della convenuta-opposta, delle spese di lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 2.100 per compensi ai sensi del D.M. 20.7.2012, n° 140;
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della presente decisione nel volume di raccolta delle sentenze del tribunale.

Il Giudice.